



**CITTA' di ORTONA**  
**Medaglia d'oro al valor civile**  
**PROVINCIA DI CHIETI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**(IUC)**

Allegato alla deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del 12 giugno 2014

## **Indice**

### **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo	Pag. 4
Art. 3 - Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 4 - Dichiarazione	Pag. 4
Art. 5 - Versamenti	Pag. 5
Art. 6 - Ravvedimento	Pag. 5
Art. 7 - Accertamento	Pag. 5
Art. 8 - Rimborsi	Pag. 6
Art. 9 - Calcolo degli interessi	Pag. 6
Art. 10 - Contenzioso	Pag. 7
Art. 11 - Abrogazioni e norme di rinvio	Pag. 7
Art. 12 - Clausola di adeguamento	Pag. 7
Art. 13 – Disposizioni transitorie	Pag. 7
Art. 14 – Entrata in vigore	Pag. 7

### **PARTE SECONDA - IMU**

Art. 15 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	Pag. 8
Art. 16 - Presupposto impositivo	Pag. 8
Art. 17 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili	Pag. 8
Art. 18 - Soggetti passivi	Pag. 9
Art. 19 - Soggetto attivo	Pag. 9
Art. 20 - Base imponibile	Pag. 9
Art. 21 - Riduzioni per i terreni agricoli	Pag. 11
Art. 22 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	Pag. 11
Art. 23 - Detrazione per l'abitazione principale	Pag. 11
Art. 24 - Assimilazioni	Pag. 12
Art. 25 - Esenzioni	Pag. 12
Art. 26 - Versamenti	Pag. 13
Art. 27 - Riscossione coattiva	Pag. 13
Art. 28 - Rimborsi	Pag. 14
Art. 29 - Accertamento con adesione	Pag. 14
Art. 30 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	Pag. 14

### **PARTE TERZA - TASI**

Art. 31 - Oggetto	Pag. 16
Art. 32 - Presupposto del tributo	Pag. 16
Art. 33 - Soggetti passivi	Pag. 16
Art. 34 – Base imponibile	Pag. 16
Art. 35 - Aliquote e detrazioni	Pag. 16
Art. 36 - Servizi indivisibili	Pag. 17
Art. 37 - Riduzioni e esenzioni	Pag. 17
Art. 38 - Modalità di versamento	Pag. 17
Art. 39 - Importi minimi	Pag. 17

## **PARTE QUARTA - TARI**

Art. 40 - Oggetto	Pag. 19
Art. 41 - Soggetto attivo	Pag. 19
Art. 42 - Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi	Pag. 19
Art. 43 - Locali ed aree oggetto della tariffa	Pag. 20
Art. 44 - Esclusione del tributo	Pag. 20
Art. 45 - Periodi di applicazione del tributo	Pag. 22
Art. 46 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte	Pag. 22
Art. 47 - Piano finanziario	Pag. 23
Art. 48 - Tariffe del tributo	Pag. 24
Art. 49 - Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 24
Art. 50 - Occupanti le utenze domestiche	Pag. 24
Art. 51 - Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 25
Art. 52 - Scuole statali	Pag. 26
Art. 53 - Tributo giornaliero	Pag. 26
Art. 54 - Tributo provinciale	Pag. 26
Art. 55 - Riduzioni tariffarie	Pag. 26
Art. 56 - Agevolazioni	Pag. 28
Art. 57 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag. 29
Art. 58 - Produzione di rifiuti speciali	Pag. 29
Art. 59 - Riscossione	Pag. 30
Art. 60 - Importi minimi	Pag. 31
Art. 61 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	Pag. 31
Art. 62 - Riscossione coattiva	Pag. 31
Allegato:	
- Servizi indivisibili e relativi costi analitici	Pag. 32

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ART. 2**

#### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ART. 3**

#### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ortona, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ART. 4**

#### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate

ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## **ART. 5**

### **Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

## **ART. 6**

### **Ravvedimento**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

## **ART. 7**

### **Accertamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari ad euro 100,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non

applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6 del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

## **ART. 8**

### **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune di Ortona per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito tributario da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

## **ART. 9**

### **Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

## **ART.10**

### **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **ART. 11**

### **Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 57 in data 25.10.2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

## **ART.12**

### **Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 13**

### **Disposizioni transitorie**

1. Per il solo anno 2014 il versamento della TARI è effettuato, con le modalità di cui al successivo art. 59, c. 6, in tre rate, la prima con scadenza il 31 luglio, la seconda con scadenza il 30 settembre e la terza con scadenza il 30 novembre.

## **ART. 14**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **PARTE SECONDA – IMU**

### **ART. 15**

#### **Oggetto, finalità ed ambito di applicazione**

1. La presente parte, adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, dell'Imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 16**

#### **Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, fatte salve le esclusioni di legge.

### **ART.17**

#### **Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 15 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di



cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;  
e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:  
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

## **ART. 18**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **ART. 19**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Ortona (CH) relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **ART. 20**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di

locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I valori di cui al precedente punto potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del Comune.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- 2) la fatiscenza del fabbricato non deve essere superabile con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori;

3) la riduzione d'imposta decorre dalla data di accertamento dello stato di inagibilità da parte del Comune, o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva all'ufficio tributi del Comune, ovvero da parte di altre autorità pubbliche, qualora queste abbiano prodotto atti che possano certificare lo stato di inagibilità o inabitabilità così come meglio specificati nel presente articolo. La riduzione non può avere effetto retroattivo.

## **ART. 21**

### **Riduzioni per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **ART. 22**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta è adottata dall'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ART. 23**

### **Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, sono

detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

## **ART. 24**

### **Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, regolarmente registrati, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

## **ART. 25**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

- h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS;
  - i) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica altresì:
- a) agli immobili adibiti ad abitazione principale, come definitivi dal precedente art. 17, e le relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 26**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00: qualora l'importo da versare sia superiore ad € 12,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione a saldo.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ART. 27**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui

al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

## **ART. 28**

### **Rimborsi**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 26, comma 5, del presente regolamento.

## **ART. 29**

### **Accertamento con adesione**

1. Ai fini dell'accertamento dell'imposta municipale propria trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

## **ART. 30**

### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di documentata temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, da comprovare all'esito di apposita istruttoria, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni) ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 12 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 108 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 30,00.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio Tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla eventuale prestazione della garanzia.

5. Si decade dalla rateizzazione se, nel corso del periodo di dilazione, per un massimo di 8 volte, e comunque entro il numero di rate concesse, si verifica l'inadempimento all'obbligo di pagamento, nei termini, della singola rata: in tale caso l'Ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.



## **PARTE TERZA - TASI**

### **ART. 31**

#### **Oggetto**

1. La presente parte disciplina la componente TASI -Tassa sui servizi indivisibili - dell'Imposta Unica Comunale "IUC" diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

### **ART. 32**

#### **Presupposto del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

### **ART. 33**

#### **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 32. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.35. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **ART. 34**

#### **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

### **ART. 35**

#### **Aliquote e detrazioni**

1. Il Comune provvede alla determinazione delle aliquote, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.



## **ART. 36**

### **Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014.
2. Per gli anni successivi l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi sarà effettuata con la deliberazione di cui al precedente articolo 35.

## **ART. 37**

### **Riduzioni e esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni:
  - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per i quali il periodo di non utilizzo, risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta): riduzione del 10%;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo, ex art. 2 del D.P.R. n. 139 / 1998: riduzione del 10%.
2. Le abitazioni di nuclei familiari residenti nel territorio comunale con Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrispondente ai valori di cui alla tabella seguente, hanno diritto, a seguito di specifica istruttoria dei servizi sociali del Comune, alle sottoindicate riduzioni:

<b>IMPORTO ISEE</b>	<b>RIDUZIONE DISPOSTA</b>
Fino ad € 5.165,00	25%
Da € 5.165,01 ad € 7.500,00	15%

## **ART. 38**

### **Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre..
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 17.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ART. 39**

### **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è

inferiore o uguale a € 4,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **PARTE QUARTA - TARI – TASSA SUI RIFIUTI**

### **ART. 40**

#### **Oggetto**

1. La presente parte disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

### **ART. 41**

#### **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ART. 42**

#### **Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi**

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le utenze domestiche l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Il tributo è dovuto dal soggetto, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree: in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica.

5. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.

## **ART. 43**

### **Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Per locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, si intendono:
  - a. Per locali, qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
  - b. Per aree scoperte, sia le superfici privi di edifici, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività ad quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e/o della TARES.
6. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione.
8. Per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, fino al momento della propria regolarizzazione, il tributo viene corrisposto a titolo di acconto su una superficie convenzionale fornita dall'Agenzia del territorio. A regolarizzazione avvenuta il contribuente effettuerà il versamento a conguaglio determinato sulla superficie catastale effettiva. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
9. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **ART. 44**

### **Esclusione del tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per

la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo come a titolo esemplificativo:

- a) Luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o non presidiati;
- b) Luoghi stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (es. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere ecc.);
- c) Locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- d) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnerie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50;
- e) Superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo (es. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le suddette condizioni di non imponibilità comportano la non assoggettabilità a tassazione solo quando siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre, conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese in conformità alla normativa vigente.

## ART. 45

### Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## ART. 46

### Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato, precisato che:
  - a) Per utenze domestiche, si intendono le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) Per utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da 1 persona
2	Utenze domestiche composte da 2 persone
3	Utenze domestiche composte da 3 persone
4	Utenze domestiche composte da 4 persone
5	Utenze domestiche composte da 5 persone
6	Utenze domestiche composte da 6 o più persone

#### Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito

<b>13</b>	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, antiquariato ecc.
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere ed estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo : falegname, idraulico, fabbro ed elettricista
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannone di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
<b>23</b>	Mense, birrerie hamburgerie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>25</b>	Supermercati, macellerie e generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi mercato genere alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'elenco di cui sopra viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc).

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

## **ART. 47**

### **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **ART. 48**

### **Tariffe del tributo**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Con decorrenza dall'anno 2016 nella determinazione dei costi il Comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel precedente comma, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ART. 49**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158, in precedenza citato, ed al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento: il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

## **ART. 50**

### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici e



precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quale criterio meramente suppletivo dell'omissione del dato da parte del contribuente quello di n. 03 unità, restando sempre ferma per il Comune la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene determinato mediante applicazione del criterio di cui al comma 1. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti da parte degli utenti.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione.

## **ART. 51**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158 in precedenza citato, ed al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c e 3d dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

## **ART. 52**

### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 53**

### **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'articolo sui livelli inferiori di prestazione del servizio; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

## **ART. 54**

### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

## **ART. 55**

### **Riduzioni tariffarie**

1. Nella determinazione della tariffa sono riconosciute le seguenti riduzioni:
  - a) Locali relativi ad utenze domestiche con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 33%;
  - b) Locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 33%;
  - c) Locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione

amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 33%;

- d) Locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di 183 giorni all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: riduzione 33%;
- e) Fabbricati rurali ad uso abitativo, ex art. 2 del D.P.R. n. 139/1998: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Alle utenze domestiche ubicate fuori dal centro abitato, come individuato ai sensi del Codice della Strada, aventi la disponibilità esclusiva di terreno di pertinenza, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile, rapportata ai mesi di effettiva pratica del compostaggio. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, redatta su modulistica predisposta dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico. Le modalità di svolgimento della pratica del compostaggio, nonché le relative procedure di verifica e controllo, sono determinate dall'Ente. La riduzione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della comunicazione di cui sopra. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano aderito al sistema di raccolta differenziata con conferimento presso l'isola ecologica comunale, si applicherà una riduzione fino al 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, redatta su modulistica predisposta dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante l'avvenuta adesione a detto sistema. Le modalità di svolgimento del sistema di cui al presente comma, nonché le relative procedure di verifica e controllo, sono determinate dall'Ente. La riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo alla data della presentazione della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.

5. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20% della tariffa per il periodo interessato.

6. La quota variabile del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. L'agevolazione di cui al precedente periodo è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

<b>Percentuale rifiuti recuperati</b>	<b>Riduzione del tributo</b>
Fino al 20%	Zero
Dal 21 al 35%	30%

Dal 36 al 50%	40%
Dal 51 al 70%	50%
Oltre il 70%	60%

7. Ai fini del calcolo della precedente agevolazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

8. Resta salva la possibilità, per l'Ufficio competente, di individuare la quantità percentuale di rifiuti avviata a recupero/smaltimento diretto da parte del contribuente in maniera deduttiva, tenendo conto: della tipologia dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, della dimensione della superficie assoggettata a tassazione, con particolare riferimento al contenuto dei documenti (contratti, bolle, fatture) comprovanti sia la quantità dei rifiuti smaltiti direttamente che i costi sostenuti dal contribuente per tale attività, dei rapporti di servizio della società incaricata del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualunque altro elemento utile scaturente da documenti ufficiali e sopralluoghi. La riduzione di cui sopra verrà applicata all'annualità di riferimento in via presuntiva, tenendo conto delle dichiarazioni presentate, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **ART. 56**

### **Agevolazioni**

1. Le utenze domestiche di nuclei familiari residenti nel territorio comunale in cui sia presente un componente con disabilità certificata in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, con invalidità non inferiore al 100% oppure una persona non vedente, così come definito dal comma 2 dell'art. 1 della L. 12.03.1999 n. 68, hanno diritto alla riduzione della tariffa nella misura pari al 33%. La condizione di disabilità grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

2. Le utenze domestiche di nuclei familiari residenti nel territorio comunale in cui sia presente un componente con disabilità certificata, riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, con invalidità inferiore al 100%, hanno diritto alle seguenti riduzioni della tariffa nella parte variabile:

<b>IMPORTO ISEE</b>	<b>RIDUZIONE DISPOSTA</b>
Da € 5.165,00 ad € 7.500,00	40%
Da € 7.500,01 ad € 10.000,00	35%

Da € 10.000,01 ad € 13.000,00	30%
Da € 13.000,01 ad € 16.000,00	25%
Da € 16.000,01 ad € 19.000,00	20%
Da € 19.000,01 ad € 22.000,00	15%
Da € 22.000,01 ad € 24.000,00	10%

3. Le utenze domestiche di nuclei familiari residenti nel territorio comunale con Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrispondente ai valori di cui alla tabella seguente, hanno diritto, a seguito di specifica istruttoria dei servizi sociali del Comune, alle sottoindicate riduzioni della parte variabile:

<b>IMPORTO ISEE</b>	<b>RIDUZIONE DISPOSTA</b>
Fino ad € 5.165,00	50%
Da € 5.165,01 ad € 7.500,00	35%

4. Ai nuclei familiari composti da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano una abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni ed un indicatore ISEE non superiore ad € 10.000,00 si applica la riduzione della parte variabile della tariffa in misura pari al 15%.

5. Le utenze non domestiche riferite esclusivamente alle attività di associazioni o istituzioni di natura sociale, culturale, ricreativa, sportiva e religiosa, non aventi finalità di lucro hanno diritto alla riduzione della tariffa nella misura del 50% nella parte variabile.

6. Le utenze non domestiche riferite alle micro imprese (imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro) per i primi tre anni di esercizio, sono esentate dal pagamento della tariffa.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

8. Le richieste di agevolazione di cui al presente articolo devono essere corredate della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per la rispettiva concessione.

9. Le agevolazioni sono subordinate alla presentazione di apposita istanza e avranno decorrenza dal mese successivo alla data della presentazione della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell'agevolazione.

#### **ART. 57**

##### **Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Il cumulo di riduzioni e/o agevolazioni, fatti salvi i casi di esenzione, è ammesso nel limite massimo del 80% della tariffa.

#### **ART. 58**

##### **Produzione di rifiuti speciali**

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Perc. Riduzione</b>
<b>1</b>	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
<b>2</b>	Laboratori fotografici, eliografie	25%
<b>3</b>	Autoriparatori,	30%

	elettrauto	
<b>4</b>	Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
<b>5</b>	Laboratori analisi	15%
<b>6</b>	Autoservizi, autolavaggi	10%
<b>7</b>	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

2. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al Comune la prova dell'avvenuto trattamento (smaltimento) in conformità alla normativa vigente.

3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

## **ART. 59**

### **Riscossione**

1. Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il tributo viene liquidato in 3 rate di pari importo, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle scadenze del 16 marzo, 16 luglio e 16 ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. In caso di mancata adozione, entro il termine per il versamento della prima rata, delle tariffe di cui all'art. 48, il versamento della TARI è effettuato secondo le seguenti modalità:

- Il versamento della prima e della seconda rata saranno determinate, a titolo di acconto, ciascuna in misura pari al 35% del tributo dovuto per l'anno precedente;
- Nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l'anno in corso, determinato applicando le tariffe vigenti per l'anno precedente;
- Il versamento della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall'importo dovuto per l'intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita

deliberazione consiliare, gli acconti calcolati come in precedenza illustrato.

## **ART. 60**

### **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **ART. 61**

### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni) ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 12 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 108 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 30,00.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate 8 rate anche non consecutive, e comunque entro il numero di rate concesse.

## **ART. 62**

### **Riscossione coattiva**

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 20,00, con rifeimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Allegato A Servizi indivisibili e relativi costi analitici**  
(Art. 36 del Regolamento comunale)

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione Servizio</b>	<b>Elementi di costo</b>	<b>Importo</b>
1	Illuminazione pubblica	Spese per acquisto beni	10.000,00
		Spese per prestazioni di servizio	744.000,00
		Spese per interessi passivi	52.361,00
		<b>Totale</b>	<b>806.361,00</b>
2	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Spese per acquisto beni	21.700,00
		Spese per prestazioni di servizio	66.000,00
		Spese per interessi passivi	359.509,00
		<b>Totale</b>	<b>447.209,00</b>
4	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Spese di personale	83.175,00
		Spese per acquisto beni	12.000,00
		Spese per prestazioni di servizio	42.750,00
		Spese per interessi passivi	26.926,00
		Spese per imposte e tasse	5.176,00
		<b>Totale</b>	<b>170.027,00</b>
5	Biblioteche, musei, pinacoteche	Spese di personale	197.964,00
		Spese per acquisto beni	38.000,00
		Spese per prestazioni di servizio	103.980,00
		Spese per imposte e tasse	12.668,00
		<b>Totale</b>	<b>352.612,00</b>
6	Polizia Municipale	Spese di personale	462.512,00
		Spese per acquisto beni	15.000,00
		Spese per prestazioni di servizio	55.300,00
		Spese per utilizzo beni di terzi	5.000,00
		Spese per imposte e tasse	30.340,00
		<b>Totale</b>	<b>568.152,00</b>
7	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	Spese di personale	328.170,00
		Spese per acquisto beni	8.000,00
		Spese per prestazioni di servizio	19.100,00
		Spese per imposte e tasse	22.096,00
		<b>Totale</b>	<b>377.366,00</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.721.727,00</b>

*N.B.: dati ipotesi bilancio di previsione 2014*